Civile Ord. Sez. 6 Num. 2168 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO
Data pubblicazione: 29/01/2018

## **ORDINANZA**

sul ricorso 15841-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

## contro

SIRINGO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA ADAMO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2186/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 26/05/2015;

Py

10+62

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

## **FATTO E DIRITTO**

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2186/16/2015, depositata il 26 maggio 2015, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – rigettò l'appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate nei confronti del sig. Rosario Siringo avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP relativamente all'anno d'imposta 2002.

Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Con il primo motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890 e dell'art. 149 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove il giudice di merito ha ritenuto nella fattispecie in esame inesistente la notificazione dell'atto impositivo effettuata direttamente dall'Ufficio per mezzo del

h

servizio postale, senza predisposizione di relazione di notifica.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la CTR ha ritenuto carente di motivazione l'avviso di accertamento, non essendo stato in esso specificato quali verifiche fossero state eseguite e quali fossero le imprese del settore operanti nello stesso settore economico del contribuente, esercente attività di fabbricazione d'infissi, che aveva consentito di fissare nella misura del 30% l'incidenza del costo del personale sui ricavi, determinati quindi induttivamente in uno al reddito d'impresa, stimato nella percentuale del 19% sui ricavi stessi.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973,, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento impugnato, perché non preceduto da contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

L'art 14, comma 1, della l. n. 890/1982, cha fa salvo il disposto dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, espressamente consente che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, sia eseguito a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, quindi anche senza l'intermediazione di agente notificatore e la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va assicurata ulteriore continuità, ha più volte avuto occasione di affermare che «in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad

Phy

avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento regolarmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere direttamente dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse» (cfr. Cass. sez. 5, 8 luglio 2015, n. 14245; Cass. sez. 5, 30 settembre 2016, n. 19256).

Del pari è manifestamente fondato il secondo motivo.

Nella fattispecie si tratta di accertamento induttivo che, essendo originato da omessa dichiarazione (art. 41, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973), può essere basato, *ex* art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, anche su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Avendo l'Amministrazione finanziaria compiutamente, *ab origine* e con sufficiente grado d'intelligibilità indicato i presupposti di fatto e di diritto, sui quali l'accertamento è fondato (accertamento d'ufficio in assenza di dichiarazione del reddito d'impresa ed incidenza dei costi sui presumibili ricavi, desunti dagli studi di settore), l'atto impositivo rispetta il requisito motivazionale di cui agli artt. 42, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973 e 7 della l. n. 212/2000, avendo compiutamente posto il contribuente in condizione di far valere in modo non difficoltoso in giudizio le proprie difese, a fronte di quanto contestato con l'accertamento d'ufficio (cfr., tra le molte, in tema di funzione della motivazione dell'avviso di accertamento, cfr. Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7056).

Ugualmente è manifestamente fondato il terzo motivo.



Nella fattispecie in esame, trova, infatti, applicazione, il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito della successiva giurisprudenza conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11283; Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071), secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione.

Nel caso di specie, se è vero che l'accertamento a tavolino è relativo anche all'IVA, oltre che ad IRPEF ed IRAP, nondimeno non è dato rilevare che la CTR abbia in alcun modo valutato se il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni idonee a qualificare la propria opposizione all'accertamento come non meramente pretestuosa.

Non risulta pertinente, in particolare, in proposito, il richiamo in memoria da parte del contribuente alla pronuncia di questa Corte, Cass. sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1496, che è in tema di accertamento standardizzato (studi di settore), mentre nella fattispecie in esame si tratta di accertamento induttivo, argomentato anche con riferimento a studi di settore.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

## P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di



Siracusa – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

